



**COMUNE DI PARMA**

**REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI  
PARTECIPAZIONE**

## INDICE

- TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**  
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ISTITUZIONE**  
Art. 2 – Definizione  
Art. 3 – Denominazione e delimitazione territoriale  
Art. 4 – Elettorato attivo  
Art. 5 – Elettorato passivo  
Art. 6 – Durata dei Consigli di Cittadini Volontari
- TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ELEZIONE**  
Art. 7 – Responsabile del procedimento  
Art. 8 – Modalità di elezione dei Consigli di Cittadini Volontari  
Art. 9 – Modalità di voto  
Art. 10 – Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature  
Art. 11 – Ineleggibilità incandidabilità e incompatibilità del Consigliere Volontario  
Art. 12 – Commissione per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari  
Art. 13 – Pubblicazione delle liste  
Art. 14 – Scrutini  
Art. 15 – Proclamazione degli eletti
- TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA**  
Art. 16 – Insediamento  
Art. 17 – Organi dei Consigli di Cittadini Volontari  
Art. 18 – Temporanea sostituzione del Coordinatore e del Coordinatore Vicario  
Art. 19 – Funzioni e competenze dei C.C.V.  
Art. 20 – Relazioni tra C.C.V. e Amministrazione Comunale  
Art. 21 – Convocazione e svolgimento delle sedute dei C.C.V.  
Art. 22 – Adozione regolamento interno  
Art. 23 – Sedi e supporto amministrativo e organizzativo  
Art. 24 – Dimissioni del Consigliere Volontario  
Art. 25 – Sostituzione del membro del C.C.V.  
Art. 26 – Scioglimento del Consiglio  
Art. 27 – Conferenza dei Coordinatori dei Consigli di Cittadini Volontari
- TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**  
Art. 28 – Assemblee dei Cittadini  
Art. 29 – Laboratori Tematici  
Art. 30 – Consulta dei Popoli e Consigliere Aggiunto

- Art. 31 – Bilancio Partecipativo
- Art. 32 – Cittadinanza Attiva
- Art. 33 – Dialogo 2.0

**TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 34 – Abrogazioni
- Art. 35 – Entrata in vigore

**ALLEGATI:**

**CARTOGRAFIA**

**CONFINI QUARTIERI**

## **TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento in osservanza dell'art. 8 del T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto del Comune di Parma disciplina i principi generali della partecipazione popolare al governo della città.
2. Sono organismi di partecipazione popolare del Comune di Parma:
  - a) i Consigli di Cittadini Volontari d'ora in poi C.C.V.;
  - b) le Assemblee dei Cittadini;
  - c) i Laboratori Tematici;
  - d) la Consulta dei Popoli e il Consigliere Aggiunto d'ora in poi C.A.;
  - e) il Bilancio Partecipativo;
  - f) la Cittadinanza attiva;
  - g) il Dialogo 2.0.

## **TIT. II – CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI – ISTITUZIONE**

### **ART. 2 – DEFINIZIONE**

1. In conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale in materia di Partecipazione Popolare, vengono istituiti i Consigli di Cittadini Volontari allo scopo di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico.
2. I C.C.V. rappresentano i bisogni delle comunità locali e ne promuovono la partecipazione attiva.
3. Con questo impegno civile i C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. le funzioni svolte dai membri dei C.C.V. sono a titolo gratuito.

### **ART. 3 – DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE**

1. Il territorio comunale si intende articolato nei tredici Quartieri storici, sul cui territorio opereranno i nuovi organismi di partecipazione che ne assumeranno anche la specifica denominazione, come da allegata cartografia:
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Parma Centro
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Oltretorrente
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Molinetto
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Pablo
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Golese
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Pancrazio
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Leonardo
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cortile San Martino
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Lubiana
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Lazzaro
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cittadella
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Montanara
  - Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Vigatto
2. Si valorizzeranno anche i territori su cui insistono le frazioni di Parma. Ogni C.C.V. nominerà al suo interno un referente delegato ai rapporti con le frazioni.

#### **ART. 4 – ELETTORATO ATTIVO**

1. Per ciascuno dei tredici C.C.V. hanno diritto di voto:
  - a) i cittadini italiani e comunitari residenti nel comune di Parma che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
  - b) i cittadini extracomunitari residenti nel comune di Parma da almeno 1 anno alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
2. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per i candidati nelle liste del quartiere di residenza.

#### **ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO**

1. I C.C.V. possono essere composti da:
  - a) i cittadini italiani e comunitari residenti nel comune di Parma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto;
  - b) i cittadini extracomunitari residenti nel comune di Parma da almeno 3 anni alla data del voto e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data del voto.
2. Il numero dei componenti ciascun C.C.V. è determinato considerando il rapporto di un membro ogni mille residenti, arrotondato al fine di garantire la quota dispari di Consiglieri, con un limite minimo di 11 e massimo di 21 Consiglieri per C.C.V.
3. Ciascun componente i C.C.V. dovrà essere nelle condizioni di cui all'art. 11.

#### **ART. 6 – DURATA DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI**

1. I C.C.V. rimangono in carica per un periodo di 30 mesi e, in ogni caso, decadono alla scadenza del mandato del Sindaco.

### **TIT. III – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - ELEZIONE**

#### **ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio competente in materia di Partecipazione. Lo stesso può esercitare facoltà di delega anche solo per parti del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento elettorale e il responsabile dei Servizi Informativi curano la predisposizione delle liste degli elettori suddivise per quartiere.
3. Per le necessità attuative può impiegare anche personale appositamente formato.

#### **ART. 8 – MODALITA' DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI VOLONTARI**

1. L'elezione dei C.C.V. avviene ogni 30 mesi come definito all'art. 6 e secondo le seguenti modalità:
  - a) la pubblicazione del manifesto con cui il Sindaco indice i comizi elettorali deve avvenire almeno 45 giorni prima della data di inizio delle elezioni;
  - b) la presentazione delle candidature e il sorteggio dei possibili candidati avverrà entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto elettorale;
  - c) entro i 3 giorni successivi alla presentazione delle candidature seguirà la pubblicazione dei candidati ammessi;
  - d) 30 giorni dopo la pubblicazione dei candidati ammessi si procederà con le operazioni di voto che avranno una durata di giorni 7 consecutivi;

e) entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle operazioni di voto potranno essere presentati reclami o contestazioni sui quali la Commissione si esprimerà entro i successivi 5 giorni.

I Consiglieri uscenti restano in carica fino all'elezione notificata dei nuovi eletti.

2. Il procedimento elettorale per la costituzione dei C.C.V., si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto e pubblicizzata anche tramite manifesto sul portale del Comune di Parma, indicante giorno, orario e luoghi della votazione, nelle modalità individuate in relazione alle forme di autocandidatura programmate.
3. ~~Ogni elenco di candidati~~ **Per ogni CCV verrà presentato un unico elenco di candidati che** sarà formato da un numero massimo di 50 candidati dei quali il 70% di autocandidati e il 30% di cittadini sorteggiati dalla banca dati anagrafica comunale, secondo un criterio di casualità. Ogni lista dovrà ricercare l'equilibrio di genere garantendo ove possibile almeno 1/3 di presenza del genere meno rappresentato. **(così emendato in aula)**
4. Preliminarmente rispetto all'inizio della campagna elettorale, verranno espletati i seguenti passaggi sempre rispettando la parità di genere:
  - a) presentazione di autocandidature per i C.C.V. e, in caso del superamento della quota del 70%, si procederà a sorteggio fra le autocandidature pervenute.
  - b) individuazione tramite sorteggio di un campione della popolazione a cui proporre l'accettazione alla candidatura fino ad un massimo del 30%. Il sorteggio concorrerà ove possibile, al riequilibrio della lista rispetto alla parità di genere.
5. Qualora il numero dei nominativi compresi nella lista, non sia pari al numero previsto dei Consiglieri da eleggere per ogni singolo quartiere, le elezioni di quel C.C.V. potranno avere luogo, purché il numero dei nominativi sia pari al numero minimo di cui all'art. 5 comma 2.
6. La posizione nella lista verrà determinata da un sorteggio tra tutti coloro che si sono candidati.
7. Ogni elettore può esprimere due preferenze di genere opposto.

#### **ART. 9 – MODALITA' DI VOTO**

1. L'espressione del voto avverrà secondo modalità informatiche on line e/o presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura per il quartiere di residenza su apposite interfacce web, riportanti la dichiarazione di presentazione con indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, oltre al numero del documento di identificazione data di rilascio, al recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e foto del candidato. Dovrà essere allegata la dichiarazione con la quale il candidato autocertifica di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 11.
2. Ciascun candidato ha facoltà di candidarsi nel quartiere di residenza o, in alternativa, nel quartiere dove ha sede l'attività artigianale o commerciale di vicinato ~~di cui è titolare e rappresentante legale~~ **in cui lavora. (così emendato in aula)**
3. Per la presentazione delle candidature sarà garantito l'accesso a postazioni messe a disposizione dal Comune di Parma, collocate presso il Centro Direzionale Unico o altre sedi.
4. All'atto dell'inserimento nel sito web non saranno accettate le candidature che non soddisfino i requisiti previsti.

5. La presentazione della candidatura dovrà essere corredata da una scheda, contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori, le motivazioni, che stanno alla base della candidatura.
6. Per gli autocandidati all'elezione dei C.C.V. la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sostenuta da un minimo di 25 ad un massimo di 50 elettori residenti nel territorio di competenza ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. Tale elenco dovrà essere consegnato agli sportelli polifunzionali del Centro Direzionale Unico (D.U.C.) per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.
7. Per i cittadini sorteggiati non vi è l'obbligo di far sostenere la propria candidatura da parte di altri elettori. Gli stessi dovranno aderire alla proposta di candidatura, mediante l'inserimento del proprio nominativo nelle interfacce web di cui ai commi 1 e 2.
8. Ogni elettore può sottoscrivere solamente una candidatura.

#### **ART. 11 – INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA' DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO**

1. Il Consigliere Volontario non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità stabilite dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere Comunale, in quanto applicabili.
2. Sono incompatibili le funzioni di C.A., di membro di un C.C.V. e di Consigliere Comunale.

#### **ART. 12 – COMMISSIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI**

1. Viene istituita una Commissione per supervisionare l'elezione dei C.C.V. composta da:
  - a) Segretario Generale
  - b) Dirigente competente in materia di Partecipazione
  - c) Dirigente dei Servizi Demografici ed Elettorali
2. La Commissione accerta la regolarità della presentazione delle candidature, così come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.
3. In particolare provvederà:
  - a) ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità come da art. 11;
  - b) a verificare il numero dei sostenitori;
  - c) ad assegnare con sorteggio la posizione all'interno delle liste in seduta pubblica.
4. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale.

#### **ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE**

1. Gli elenchi, per ciascun C.C.V. sono pubblicati on-line sul portale del Comune e ne verrà anche data ampia diffusione con diverse modalità.

#### **ART. 14 – SCRUTINI**

1. Gli scrutini avverranno senza soluzione di continuità rispetto alle operazioni di voto.
2. Il Responsabile del procedimento dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare.
3. Non può essere considerato parte di un organismo elettivo colui che non ha ricevuto voti.

#### **ART. 15 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Sono eletti a membri dei C.C.V. i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale il più giovane di età.
2. Ad ogni eletto, sarà notificata a cura del Responsabile del procedimento la nomina con indicazione della data, luogo ed ora della prima seduta del C.C.V.

3. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale si esprime la Commissione di cui all'articolo 12.

## **TIT. IV – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI - STRUTTURA**

### **ART. 16 – INSEDIAMENTO**

1. Il C.C.V. si considera validamente costituito se risulta eletto il numero minimo previsto dei Consiglieri per ogni singolo quartiere determinato considerando il rapporto di cui all'art. 5 comma 2.
2. La prima seduta dei C.C.V. è presieduta fino all'elezione del Coordinatore, dall'eletto che ha ottenuto il numero più elevato di voti dell'unica lista territoriale e, a parità, il più giovane di età.

### **ART. 17 – ORGANI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI**

1. I C.C.V. nella loro prima riunione, che deve essere convocata dal Sindaco o suo delegato, eleggono al proprio interno e a maggioranza assoluta:
  - a) un Coordinatore
  - b) un Coordinatore Vicario
2. Le cariche di Consigliere, Coordinatore e Coordinatore Vicario non prevedono compensi e/o indennità.
3. Il Coordinatore, che rappresenta il C.C.V., convoca, presiede e coordina le riunioni del Consiglio, funge da moderatore e regola gli interventi, garantendo il regolare svolgimento delle riunioni.
4. Il Coordinatore Vicario fa le veci del Coordinatore in caso di suo impedimento e/o assenza.

### **ART. 18 – TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE E DEL COORDINATORE VICARIO**

1. Il Coordinatore, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è sostituito dal Coordinatore Vicario e, in sua assenza, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il periodo di assenza del Coordinatore e/o del Coordinatore Vicario non può superare le tre assenze ingiustificate consecutive. Decorso tale periodo, uno o più consiglieri possono proporre al C.C.V. di dichiarare la loro revoca, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **ART. 19 – FUNZIONI E COMPETENZE DEI C.C.V.**

1. I C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che si impegnano a rispondere ai C.C.V. entro 30 giorni.
2. Svolgono, inoltre, funzioni di rappresentanza dei bisogni delle comunità locali e di promozione della partecipazione attiva.
3. Le competenze dei C.C.V. sono in particolare:
  - a) esprimere pareri non vincolanti e formulare proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
  - b) approfondire la conoscenza dei problemi di carattere economico, sociale, ambientale, culturale, sportivo, igienico sanitario del proprio territorio indicare eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;



- c) promuovere rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione e all'approfondimento di problemi economici, sociali, ambientali, culturali sportivi e igienico sanitari interessanti la collettività di riferimento;
  - d) collaborare alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
  - e) elaborare proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerire interventi relativi al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e della viabilità, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;
  - f) promuovere e suggerire interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale;
  - g) il C.C.V. è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento;
  - h) proporre e suggerire interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio di riferimento;
  - i) collaborare con eventuali ulteriori organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale attraverso questa disciplina;
  - j) collaborare con gli organi competenti nella gestione delle emergenze;
  - k) collaborare con il sistema di protezione civile.
4. I C.C.V. organizzano almeno una volta all'anno le Camminate di Quartiere come momento di conoscenza approfondita del territorio. Le Camminate potranno essere proposte anche dai cittadini, dalle associazioni attive sul territorio e dai Laboratori Tematici.
- a) Alle camminate di quartiere prende parte il Sindaco, o uno o più Assessori competenti nelle materie oggetto dell'azione.
  - b) Durante il percorso i partecipanti possono scambiare osservazioni, esporre problemi ed idee, al fine di condividere informazioni e far nascere spunti per la soluzione dei problemi emersi. Le camminate hanno un orario di inizio e di termine, un percorso di massima e un luogo di arrivo.
  - c) Al termine viene redatta una breve sintesi di quanto emerso, a cura del coordinatore dei C.C.V. e vengono proposte le soluzioni possibili, da realizzare, eventualmente, anche con la collaborazione dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà.
  - d) Le camminate di quartiere vengono adeguatamente divulgate tra la popolazione al fine di garantire la massima partecipazione.

#### **ART. 20 – RELAZIONI TRA C.C.V. E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Al fine di consentire la partecipazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico e di governo della città, ciascun Assessore programma, almeno una volta l'anno, apposite sedute dei Coordinatori dei C.C.V., per un confronto ed una verifica circa l'andamento dei piani e dei programmi specifici che l'Amministrazione prevede.

#### **ART. 21 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEI C.C.V.**

1. I C.C.V. sono convocati dal Coordinatore; possono farne richiesta scritta anche il Sindaco, ciascun Assessore, o almeno un quinto dei propri componenti. In tali casi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I C.C.V. si riuniscono con cadenza almeno mensile.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvo i casi previsti dalla legge.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. Le sedute sono verbalizzate da un componente dei C.C.V. per la successiva pubblicazione on line.

#### **ART. 22 – ADOZIONE REGOLAMENTO INTERNO**

1. Per il loro funzionamento interno i C.C.V. potranno provvedere all'adozione di un regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto comunale e il presente Regolamento.

#### **ART. 23 – SEDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO**

1. I C.C.V. svolgono le loro attività in una sede messa a disposizione dal Comune.
2. Al fine di un più efficace svolgimento delle loro funzioni, i Consigli stessi possono avvalersi del supporto amministrativo e organizzativo dell'Ufficio competente in materia di Partecipazione.

#### **ART. 24 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE VOLONTARIO**

1. In caso di dimissioni dalla funzione di un componente dei C.C.V., le stesse vanno comunicate al Coordinatore o in sua carenza al Vicario o, in sua ulteriore carenza, al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci e devono essere protocollate a cura dell'ufficio competente in materia di Partecipazione. Il C.C.V. ne prende atto e provvede alla surroga ai sensi del successivo art. 25.

#### **ART. 25 – SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DEL C.C.V.**

1. Il C.C.V. prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla loro avvenuta protocollazione. Nella stessa seduta, si procede alla sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del C.C.V.

#### **ART. 26 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO**

1. Il C.C.V. può essere sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati, se ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia intervenuta espressa diffida da parte del Sindaco:
  - a) quando in modo grave e continuato non adempia alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza a causa della mancata elezione del Coordinatore entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o in caso di dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri che non possano essere sostituiti per mancanza di candidati.
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 giorni, ad indire nuove elezioni.
3. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale dei C.C.V. manchino non più di 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il Coordinatore ed il Coordinatore Vicario restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Organismo di partecipazione.

#### **ART. 27 – CONFERENZA DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI**

1. E' istituita la conferenza dei Coordinatori dei C.C.V. con compiti di coordinamento, confronto e informazione sui problemi e sulle iniziative dei Consigli.
2. Il Sindaco o suo delegato convoca la prima seduta della Conferenza dei Coordinatori e, in tale ambito, la stessa provvede alla elezione di un proprio Presidente.
3. La Conferenza dei Coordinatori si riunisce su richiesta di almeno 5 Coordinatori di C.C.V. o su richiesta formulata da parte dell'Amministrazione Comunale, quando ne ravvisi la necessità.
4. I tempi e le modalità per la sua convocazione sono analoghi a quelli previsti per i C.C.V.
5. La conferenza è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

#### **TIT. V – ULTERIORI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **ART. 28 – ASSEMBLEE DEI CITTADINI**

1. I Coordinatori del C.C.V., in accordo con il Sindaco o suo delegato, convocano le Assemblee dei cittadini, almeno una volta all'anno, per discutere e approfondire con gli stessi, problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Le Assemblee sono convocate inoltre per dare riscontro alla cittadinanza delle azioni intraprese e dei progetti realizzati sui territori.
2. Le Assemblee dei Cittadini hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte in materia economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area.
3. I Coordinatori dei C.C.V. sono inoltre tenuti, entro 30 giorni, a convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno due quinti di ogni singolo C.C.V. o almeno 100 cittadini residenti nel quartiere.
4. Della riunione dell'Assemblea viene redatto il verbale nel quale sono riportati in sintesi gli elementi del dibattito, i giudizi e le proposte emerse.

##### **ART. 29 – LABORATORI TEMATICI**

Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio sono istituiti Laboratori Tematici.

1. I Laboratori Tematici possono essere composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di Soggetti Associativi iscritti all'albo comunale, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre Organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.
2. I Laboratori Tematici sono istituiti con atto di Giunta Comunale, che ne definisce il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
3. I Laboratori Tematici sono di supporto ai C.C.V.
4. Le riunioni del Laboratorio Tematico sono convocate dai C.C.V., per approfondimenti e proposte di soluzione su temi specifici di ciascun C.C.V. e di detta riunione dovrà essere data comunicazione all'Assessore Delegato alla Partecipazione.

##### **ART. 30 – CONSULTA DEI POPOLI E CONSIGLIERE AGGIUNTO**

1. Come previsto dalla L.R. n. 5 del 24.03.2004 per dare voce ai cittadini di altri Paesi che non hanno ancora acquisito la cittadinanza italiana, viene istituita la Consulta dei Popoli.

2. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l'Amministrazione comunale. La Consulta può esprimere analisi e pareri su qualunque materia di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta comunale.
3. La Consulta dei Popoli sarà composta da:
  - a) un rappresentante designato da ciascuna associazione di immigrati presenti sul territorio comunale;
  - b) un rappresentante dei cittadini di ciascuna nazione extraUe regolarmente residenti nel Comune di Parma da almeno 3 anni non ancora in possesso della cittadinanza italiana. Quest'ultimo rappresentante verrà liberamente designato dai propri connazionali regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune di Parma da almeno un anno;
4. sono designabili a rappresentanti nella Consulta dei Popoli le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza di un paese straniero extra UE o "status" di apolide;
  - b) possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e siano iscritti all'anagrafe del Comune di Parma da almeno 3 anni prima della data della designazione;
  - c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  - d) dichiarino di non essere membri di altri organismi rappresentativi in materia d'immigrazione, in altri Enti locali;
  - e) dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità o ineleggibilità stabilite, dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere Comunale, in quanto applicabili.
5. La Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente ed il Consigliere Aggiunto. Possono candidarsi a Consigliere Aggiunto solo i cittadini extraUe non ancora in possesso della cittadinanza italiana.
6. Sono incompatibili le funzioni di C.A., di membro di un C.C.V. e di Consigliere Comunale.
7. Il C.A. partecipa ai Consigli Comunali e alle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
8. Il Presidente e il C.A. restano in carica per il mandato del Sindaco. Annualmente la Consulta potrà confermare o revocare gli incarichi.
9. La Consulta potrà nominare al proprio interno un Vice Presidente e un Vice Consigliere Aggiunto che sostituiranno il Presidente e il C.A. in caso di impedimento e/o assenza.;
10. La consulta potrà essere ampliata con nuovi membri qualora ne facciano richiesta persone di nazionalità non presenti nella stessa.
11. Le dimissioni dalla funzione di Presidente della Consulta e di Consigliere Aggiunto vanno comunicate alla Consulta e al Presidente del Consiglio Comunale e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
12. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione nel primo Consiglio utile.
13. In materia di C.A., trovano applicazione le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

#### **ART. 31 – BILANCIO PARTECIPATIVO**

1. Al fine di permettere ai cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale viene istituito il Bilancio Partecipativo.
2. Annualmente la Giunta comunale attiva tale procedura partecipativa realizzata su base territoriale nei vari quartieri in cui è suddivisa la città. Nel corso di incontri pubblici la popolazione di ciascun quartiere è invitata a precisare i propri bisogni e a stabilire delle priorità in vari campi ~~e settori~~ **al fine di destinare o ridurre le risorse ai vari settori in base alle risorse di cui l'amministrazione dispone. (così emendato in aula)**

3. Le modalità di attuazione e di tenuta del Bilancio Partecipativo sono normate secondo quanto disposto all'art. 7 comma 4 del Regolamento di contabilità, che dispone che *una quota di risorse del bilancio viene riservata per il bilancio partecipativo. I criteri e le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate sono definiti dalla Giunta Comunale.*

#### **ART. 32 – CITTADINANZA ATTIVA**

1. Allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva vengono sostenuti progetti di volontariato al fine di orientare i cittadini verso un maggiore impegno sociale.
2. La proposta è rivolta a tutti i cittadini dai 16 anni in su.
3. Gli ambiti di intervento e di impegno riguardano le attività di pubblico interesse compatibili con queste modalità di partecipazione.

#### **ART. 33 – DIALOGO 2.0**

1. Al fine di garantire il più ampio e tempestivo coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche relative ai rispettivi territori, il Comune adegua e promuove il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
2. Rafforza pertanto la propria azione tramite pagina web dedicata sul istituzionale comunale.
3. Tale spazio on-line consente di fornire ai cittadini informazioni dettagliate, aree di confronto e dibattito, spazi di condivisione di idee, pareri, opinioni e contributi su progetti e temi importanti per la città e sulle iniziative di partecipazione in corso e i verbali dei C.C.V.
4. Le attività di informazione e partecipazione potranno essere realizzate anche utilizzando luoghi virtuali già frequentati dai cittadini, tra cui social network, piattaforme web 2.0, applicativi social utilizzati attraverso smartphone e altri dispositivi portatili.

### **TIT. VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 34 – ABROGAZIONI**

1. E' abrogato il Regolamento dei Consigli di Quartiere adottato dal Consiglio Comunale con atti n. 150/62 del 07/09/2004, n. 6/53 del 17/01/2005, n. 85/14 del 10/04/2007 e n. 25/7 del 31/03/2008.

#### **ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare con la quale lo stesso viene approvato.
2. Fino all'insediamento dei C.C.V. e degli altri Organismi di partecipazione rimangono in vigore i precedenti strumenti di partecipazione già in essere.